

CAPITOLATO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE, PERIODO 1° GENNAIO 2016 – 31 DICEMBRE 2020.

**Art. 1
CONCESSIONE DEL SERVIZIO**

La Concessione ha per oggetto la gestione del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria:

- a) dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e dei diritti di affissione (DA), ivi compresa la materiale esecuzione del servizio affissioni;
- b) del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP);

in conformità alle tariffe e ai Regolamenti Comunali vigenti e sotto l'osservanza del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993, dell'art. 1, co. 639 640 e 689, della legge n. 147 del 27/12/2013, dell'art. 27, co. 5, 7 e 8, del D. Lgs. n. 285 del 30/4/1992, e successive modificazioni.

Il Comune di Casale Corte Cerro, appartiene alla Classe V, tra quelle previste dall'art.2, co.1, e dall'art.43, co.1, D. Lgs. n. 507/1993.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare o comunque cedere il contratto, sotto pena dell'immediata risoluzione del medesimo, dell'incameramento della cauzione e del risarcimento dei danni eventuali, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 116 e 117 del D. Lgs. 163/2006.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del c.c. in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno ai sensi dell'art 1671 del c.c.

Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche di legge i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza e non vengano più affidati in concessione, l'Amministrazione comunale ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto dallo stesso.

L'importo annuo presunto della concessione è di **€ 11.425,00** per un valore complessivo di **€ 57.125,00** per la durata della presente concessione.

**Art. 2
GESTIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico e per nessuna ragione, pertanto, può essere sospeso o abbandonato.

In relazione ai servizi oggetto della concessione le attività si articoleranno come di seguito riportato:

- a) gestione ordinaria, consistente nello svolgimento dell'attività istruttoria e nella predisposizione di tutti gli atti amministrativi attinenti l'applicazione dei tributi/canoni in oggetto;
- b) censimento di tutte le partite soggette ai tributi/canoni in questione;

- c) accertamento di tutte le aree di evasione e/o elusione dei tributi/canoni con conseguente recupero delle somme dovute ed emissione dei relativi atti;
- d) riscossione delle entrate di cui sopra;
- e) servizio pubbliche affissioni, ivi compresa la materiale esecuzione del servizio affissioni.

La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente Capitolato, delle norme contenute nel D. Lgs. n. 507/1993, nell'art. 1, co. 639 640 e 689, della legge n. 147/2013, nell'art. 27, co. 5, 7 e 8, del D. Lgs. n. 285/1992, nei regolamenti comunali in materia di tributi e nelle tariffe deliberate dal Comune, nelle disposizioni dallo Statuto dei contribuenti, nella normativa che prevede l'applicazione del ravvedimento operoso, nelle disposizioni della legge n. 241/1990, di tutte le successive modificazioni, integrazioni e variazioni che eventualmente verranno adottate.

Ai contribuenti soggetti al pagamento del canone per l'occupazione permanente di spazi e aree pubbliche, all'imposta sulla pubblicità annuale, il Concessionario dovrà inviare ai contribuenti iscritti nei relativi elenchi un preavviso di scadenza, almeno 20 giorni prima del pagamento, con l'indicazione del relativo importo, allegando il bollettino di conto corrente postale e le istruzioni per l'applicazione del ravvedimento operoso.

Nessun diritto o compenso è dovuto al Concessionario oltre all'aggio previsto al successivo art. 4.

Il rappresentante del Concessionario dovrà tenere costanti contatti con l'ufficio tributi del Comune.

Il Concessionario dovrà gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26/4/1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari.

Il Concessionario dovrà inoltre fornire all'ufficio Polizia Locale del Comune, annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno di concessione, e alla fine della concessione, le banche dati complete, distinte e leggibili su supporto informatico (in formato excel) di ICP, DPA e COSAP.

Entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque entro il termine previsto annualmente per legge, il Concessionario dovrà fornire il rendiconto giudiziale ai sensi di legge.

È fatto obbligo al Concessionario di osservare costantemente tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze prefettizie e comunali, le circolari e i provvedimenti emanati o emanandi dall'Amministrazione comunale che abbiano comunque attinenza con i servizi da essa assunti.

In particolare il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente Capitolato, tutte le disposizioni previste nel D. Lgs. n. 507/1993, nell'art. 1, co. 639 640 e 689, della legge n. 147/2013, nell'art. 27, co. 5, 7 e 8, del D. Lgs. n. 285/1992, nei regolamenti comunali in materia di tributi, nelle tariffe deliberate dal Comune.

In difetto di norma di legge o di regolamento il Concessionario sarà tenuto ad ottemperare a tutte le disposizioni che il Comune ritenesse opportuno impartire per il regolare funzionamento del servizio oggetto di concessione.

Il Concessionario dovrà essere provvisto, a sue spese, di tutti gli stampati, i registri, i bollettari, i sistemi informativi ecc. necessari all'espletamento del servizio, compresi quelli previsti dal D.M. 26/4/1994.

Tutti i bollettari, i registri e gli atti di cui al presente articolo, saranno conservati presso la concessionaria, o presso il Comune alla cessazione della concessione, per eventuali controlli per un periodo di dieci anni dalla data dell'ultima operazione.

Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire emanate successivamente alla stipula del contratto, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere o a eccepire, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge.

Il servizio affissioni e pubblicità, dovrà essere eseguito con la massima puntualità, regolarità e decoro, tanto nel centro quanto nelle altre zone.

Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è concessa.

Il Concessionario dovrà denunciare immediatamente al Comune le eventuali infrazioni alle disposizioni vigenti relativamente ai tributi oggetto della concessione per i provvedimenti del caso.

Il Concessionario è tenuto a mantenere costantemente aggiornata l'anagrafe dei contribuenti e dei concessionari delle occupazioni di spazi e aree pubbliche, con tutte le indicazioni necessarie e richieste.

Il Concessionario è tenuto inoltre a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e inconvenienti riscontrati nell'espletamento del servizio oggetto della concessione che, ad avviso del Concessionario medesimo, costituiscano un impedimento al regolare e puntuale funzionamento del servizio stesso.

Il Concessionario è obbligato a fornire all'Amministrazione comunale la rendicontazione degli incassi, dettagliati per contribuente e suddiviso per tipologia di tributo e canone.

Art. 3

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione, unica e inscindibile, decorre dal 1° Gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

Al termine del 31 dicembre 2020, la concessione scade di pieno diritto senza obbligo di disdetta.

È facoltà dell'Amministrazione comunale di prorogare, per il tempo necessario alla consegna del servizio al nuovo affidatario e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, il contratto di concessione con le stesse modalità e alle medesime condizioni previste dal contratto in scadenza.

Il contratto s'intenderà risolto di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative portanti l'abolizione dell'oggetto della concessione. Se fossero emanate disposizioni che ne varieranno i presupposti, le condizioni saranno rivedute in accordo tra le parti.

Qualora nella vigenza del presente affidamento dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto della presente concessione, la concessione e il relativo contratto di affidamento si intenderanno automaticamente estesi alle entrate locali risultanti dalla variazione legislativa apportata.

Dopo la scadenza della concessione al Concessionario è comunque riconosciuto il diritto di procedere direttamente, mediante emissione di atti o formazione di ruoli, al recupero delle partite non pagate riferite al periodo di propria gestione; i costi relativi, compresi quelli eventuali di costituzione in giudizio innanzi alle Commissioni tributarie ovvero ai Tribunali competenti, sono interamente a carico del Concessionario.

Art. 4

CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE

La gestione del servizio di cui all'art. 1 è affidata in concessione ad aggio.

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio previsti dal D. Lgs. n. 507/1993, dal D. Lgs n. 446/1997 , dall'art. 1, co. 639 640 e 689, della legge n. 147/2013, dall'art. 27, co. 5, 7 e 8, del D. Lgs. n. 285/1992 e dai rispettivi regolamenti comunali disciplinanti le entrate oggetto della concessione.

Il Comune trasferisce al Concessionario dei servizi le potestà pubbliche relative alla gestione dei servizi stessi, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal presente Capitolato.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;
- accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione ed esecuzione.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato è effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con la sua attuazione.

Per ogni altra evenienza si applicano le norme del libro quarto, titolo II, capo IV, del codice civile.

Per la concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, del canone di occupazione spazi e aree pubbliche, al Concessionario sarà corrisposto un aggio a percentuale, oltre agli eventuali oneri di legge (IVA), qualora venissero istituiti, calcolato sulla riscossione complessiva annuale a qualsiasi titolo conseguita da ICP, DPA, COSAP, CP, con esclusione di ogni altro corrispettivo.

Il concessionario avrà comunque l'obbligo di corrispondere un minimo garantito annuo non inferiore a **€ 12.500,00** (dodicimilacinquecentoeuro) .

Tutte le spese di qualsivoglia natura - nessuna esclusa o eccettuata - inerente la concessione, ivi comprese le spese di contratto, sono ad esclusivo carico del Concessionario e così a titolo esemplificativo, quelle per stampati, bollettari, materiali di cancelleria, sistemi informativi, personale, tasse di ogni specie e anche le spese per la difesa da eventuali ricorsi amministrativi o procedimenti giudiziari, attivati sia contro l'Ente che il Concessionario stesso.

Art. 5

VERSAMENTI

La riscossione dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della COSAP, sarà realizzata mediante l'apertura di apposito/i conto/i corrente/i postale/i:

- a) per i versamenti dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- b) per i versamenti COSAP;

L'ammontare delle riscossioni effettuate per le attività di cui al presente Capitolato, al netto dell'aggio maturato dal Concessionario, dovrà essere versato alla Tesoreria comunale, in rate bimestrali posticipate, con rispettiva scadenza al 20 Marzo, 20 Maggio, 20 Luglio, 20 Settembre, 20 Novembre e 20 Gennaio, rispetto al bimestre precedente.

Nel caso in cui, per ogni singolo tributo, le riscossioni annue si rilevassero inferiori al minimo garantito, il versamento al Comune della differenza dovuta sarà effettuato entro il termine per il versamento dell'ultima rata dell'anno di riferimento.

Per il tardivo versamento sono dovuti interessi moratori nella misura legale prevista dall'art. 1284 C.C., maggiorati di 2 punti percentuali. Le somme non versate e gli interessi possono essere recuperati dal Comune con il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 639/1910.

Il Comune avrà pieno diritto di rivalersi sulla cauzione per la competenza del rateo scoperto. In tal caso, la reintegrazione della cauzione stessa dovrà essere effettuata dal Concessionario, pena la decadenza dalla concessione, entro trenta giorni dalla richiesta del Comune.

Il concessionario deve inviare ai contribuenti tenuti al pagamento dei tributi oggetto della concessione, un preavviso almeno 30 giorni prima della scadenza per il pagamento annuale dell'imposta sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa, l'importo dovuto, le modalità di versamento ed allegato il bollettino di pagamento.

In tale preavviso debbono essere indicate anche le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento, inoltre va indicata l'ubicazione degli uffici del concessionario, con il recapito telefonico e telematico, compresa la pec.

Il concessionario, previo rilascio di apposita password per consentire all'Ente di visionare i conti correnti istituiti per la riscossione delle entrate oggetto della presente concessione.

Art. 6

CAUZIONE (garanzia)

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, il Concessionario dovrà costituire una cauzione definitiva fideiussoria per un importo di **€ 12.500,00** (dodicimilacinquecento).

La cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto a seguito di verifica dell'esatta esecuzione del servizio e in assenza di controversie, è prestata a garanzia di ogni adempimento del Concessionario assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà del Comune di rivalsa per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale e per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della gestione del servizio.

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

Nel caso in cui la garanzia subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il Concessionario deve provvedere al reintegro entro trenta giorni dalla richiesta del Comune.

In caso di mancato reintegro l'Amministrazione, previa messa in mora del Concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto. Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione.

Art. 7

VIGILANZA E CONTROLLO – DECADENZA – RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione comunale, sotto il controllo diretto del Responsabile dei Servizi Finanziari, si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria od opportuna in ordine al rigoroso rispetto da parte del Concessionario degli obblighi derivanti dal presente Capitolato: a tal fine, potrà disporre, tramite i competenti uffici, sopralluoghi, ispezioni, verifiche, accertamenti.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni, che costituiscano violazione di un dovere del Concessionario per l'efficiente gestione del servizio e di ogni e qualsiasi altro dovere derivante alla stessa dal presente Capitolato, nonché violazioni di leggi e regolamenti che possono condurre disservizi, l'Amministrazione comunale contesterà gli addebiti, prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a giorni 15 dal ricevimento della relativa comunicazione, per eventuali giustificazioni.

Il Concessionario è tenuto a fornire al Comune tutta la propria collaborazione consentendo, in ogni momento, il libero accesso presso i propri uffici agli incaricati del Comune, ai quali dovranno essere forniti tutti i chiarimenti e le notizie utili per il controllo del servizio.

L'Amministrazione comunale potrà pronunciare la decadenza dalla concessione, con conseguente risoluzione del contratto, fatto salvo, comunque, il risarcimento dei danni nei seguenti casi di inadempienza da parte del Concessionario:

- per mancato versamento delle somme dovute per due bimestralità alle prescritte scadenze;
- per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio e non aver ottemperato a quanto disposto dagli artt. 10 e 51 del D. Lgs. n. 507/1993;
- ove per qualsiasi causa, escluse quelle di forza maggiore, sospenda il servizio per oltre 48 ore;
- per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui all'art. 6;
- per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo Capitolato d'oneri;
- per gravi abusi o irregolarità nella gestione.

La decadenza del Concessionario sarà pronunciata dall'Amministrazione comunale, oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa, anche nei seguenti altri:

- fallimento;
- subappalto del servizio; - inadempienza degli obblighi assicurativi per il personale dipendente accertata mediante acquisizione d'ufficio del DURC;
- inadempienza contrattuale grave.

L'Amministrazione comunale procederà alla pronuncia della decadenza dalla concessione con conseguente risoluzione del contratto, previa contestazione per iscritto dell'infrazione a mezzo raccomandata a.r., assegnando al Concessionario un termine per controdeduzioni di giorni 15 decorrenti dal ricevimento della contestazione medesima. In mancanza di controdeduzioni o qualora queste non siano ritenute valide

dall'Amministrazione, verrà dichiarata, con atto dell'Amministrazione stessa, la decadenza dalla concessione e conseguente risoluzione del contratto.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Per ogni altra inadempienza, qui non contemplata, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Verificandosi la decadenza dalla concessione, il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

Il Comune procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario stesso.

La decadenza dalla concessione porterà con sé l'incameramento della cauzione e l'acquisizione degli impianti installati dal Concessionario, che passeranno gratuitamente in proprietà del Comune, senza alcuna formalità di procedura e senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei danni.

Il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa o indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, per effetto della decadenza dalla concessione.

Resta inteso che verificandosi dette ipotesi il Comune assicurerà la continuità del servizio a spese e rischio del Concessionario.

Art. 8

PERSONALE

Il Concessionario dovrà destinare alla gestione dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della COSAP, il personale necessario per il buon funzionamento del servizio.

A richiesta dell'Amministrazione, la Ditta concessionaria dovrà produrre tutti i dati relativi ai dipendenti impegnati nel servizio, con l'esibizione dei libri matricola, lettere di assunzione, nulla osta del collocamento.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente Capitolato, la Ditta concessionaria è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale.

Il Concessionario è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle suddette prescrizioni da parte della Ditta concessionaria, riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere all'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti dall'inadempienza.

La Ditta concessionaria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e previdenziale dei dipendenti addetti all'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato.

Il Concessionario si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.

Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento.

Il personale dovrà essere sostituito su richiesta esplicita dell'Amministrazione comunale, qualora il suo comportamento incida sulla qualità e serietà del servizio.

Parimenti, l'Amministrazione comunale è da ritenersi estranea - così come in effetti lo è - e sollevata da ogni responsabilità per tutto ciò che attiene al rapporto e agli obblighi intercorrenti tra il Concessionario e coloro - dipendenti prestatori d'opera - che espletano il servizio oggetto della concessione.

Il Concessionario dovrà espletare i servizi tenendo nei riguardi del pubblico un comportamento improntato alla correttezza e alla cortesia e dovrà collaborare con gli Amministratori e i funzionari del Comune incaricati delle funzioni di controllo e di vigilanza del servizio.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il Concessionario deve fornire al Comune l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

Il Concessionario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i., l'allegato XIII allo stesso decreto e le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste in appalto.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. L'Ente appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

Art. 9

AFFISSIONI

Le richieste saranno fatte direttamente al Concessionario il quale vi provvederà con proprio personale.

Il servizio consiste nella affissione dei manifesti che perverranno al Concessionario, con l'incombenza, per il Concessionario, di provvedere al ripristino di affissioni già esposte e deteriorate nonché alla pulizia degli spazi al fine di evitare il formarsi di crostoni di manifesti. Inoltre, sarà incombenza del Concessionario la rimozione di manifesti esposti abusivamente e/o fuori degli spazi appositi. Per le riduzioni e le esenzioni dei diritti sulle pubbliche affissioni si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 507/1993, avuto riguardo agli artt. 20 e 21 e successive m.e.i e del Regolamento Comunale vigente.

Il Concessionario si impegna ad esentare dal pagamento dei diritti tutte le affissioni dei manifesti Comunali e delle altre autorità previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 507/1993.

Il Concessionario dovrà provvedere, su segnalazione del Comune e senza alcun onere a carico dell'Ente, alla immediata copertura delle affissioni e pubblicità abusive secondo quanto disposto dall'art. 24, comma terzo del D. Lgs. n. 507/1993. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata sull'apposito registro cronologico.

Il predetto servizio viene svolto tenuto conto degli spazi pubblicitari attuali:

Nei giorni festivi il Concessionario deve comunque garantire la reperibilità per eventuali urgenze, lasciando il proprio recapito presso l'Ufficio Polizia Locale.

L'affissione dei manifesti deve avvenire esclusivamente negli appositi spazi autorizzati.

Il servizio dovrà essere svolto presso il territorio comunale di Casale Corte Cerro, con periodicità da concordarsi.

E' fatto obbligo al Concessionario di inviare, su richiesta dell'Ufficio comunale competente, la nota affissione, dettagliata e suddivisa per soggetto.

I manifesti del Comune e/o Enti saranno affissi gratuitamente, con precedenza di affissione, negli appositi tabelloni riservati.

Il Concessionario dovrà garantire il recupero della carta da terra e la rimozione da manifesti e la pulitura periodica degli impianti.

In caso di affissioni di particolare urgenza, i fogli dovranno essere affissi nello stesso giorno di consegna.

L'affissione e la rimozione dei manifesti dovrà essere eseguita con personale regolarmente assunto e con mezzi, attrezzature e materiale di proprietà dell'appaltatore la cui consistenza dovrà essere tale da garantire la regolare e puntuale esecuzione del servizio.

Il competente ufficio comunale provvederà ai controlli per verificare la conformità delle affissioni eseguite, in ordine al presente capitolato.

Art. 10

RESPONSABILITÀ

Il Concessionario terrà completamente sollevato e indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto.

Dal giorno della consegna e dall'effettivo inizio della gestione il Concessionario assumerà l'intera responsabilità del servizio e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dai regolamenti comunali.

Il Concessionario, prima dell'inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa per tutta la durata del contratto, che tenga indenne l'Amministrazione dalla RCT, per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) e rimanere in essere per tutta la durata della concessione.

Art. 11

GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Il Concessionario dovrà applicare, puntualmente e rigorosamente, la normativa contenuta nel D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nello svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del contratto di concessione, il Concessionario è nominato responsabile del trattamento dei dati e, come tale, sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste nel medesimo Decreto.

Per tutta la durata del servizio e dopo la scadenza, il Concessionario si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che, comunque, collaborino all'esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d'ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento.

Il Concessionario si obbliga, altresì, a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 12

DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, con il presente Capitolato, si obbliga:

1. a nominare il Funzionario responsabile di cui all'art.11 del D. Lgs. n. 507/1993, al quale sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio;
2. a ricevere gli eventuali reclami degli utenti o committenti del pubblico servizio;
3. ad assicurare a mezzo del proprio personale continui controlli tendenti a rilevare tutte le esposizioni di carattere pubblicitario e di occupazione suolo pubblico esistenti nell'ambito del territorio comunale, notificando i relativi avvisi di accertamento o di rettifica nei confronti dei contribuenti non in regola con le necessarie autorizzazioni, dichiarazioni, procedendo al recupero di tutte le somme evase.

Il Concessionario risponderà nei confronti del Comune degli eventuali mancati introiti per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle procedure di legge. Il Concessionario dovrà eleggere e mantenere, per tutta la durata della concessione, domicilio in presso il quale l'Amministrazione comunale potrà, in ogni tempo, indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari, e ogni altra comunicazione, con facoltà del Comune di fare comunicazioni direttamente alla sede legale del Concessionario.

Tale ufficio dovrà essere provvisto di personale in grado di ricevere tutte le comunicazioni e le richieste concernenti i servizi oggetto di concessione che si intenderanno come personalmente rivolte al Concessionario.

Il Concessionario dovrà esporre al pubblico nell'ufficio anzidetto le tariffe dei servizi, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con le indicazioni delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.

Dovrà inoltre tenere a disposizione del pubblico, nel locale allo stesso destinato, in posizione ben visibile, la tariffa relativa ai diritti di affissione e all'imposta sulla pubblicità. Il Concessionario dovrà, infine, rendere noto un recapito presso il quale l'Amministrazione comunale potrà rivolgersi, per i casi di comunicazioni urgenti, nelle ore di chiusura del predetto ufficio.

Il Concessionario dovrà inoltre disporre di un ufficio/recapito sul territorio comunale o territorio di un Comune limitrofo che non disti più di 10 Km. dalla sede Municipale, per il servizio di pubbliche affissioni presso il quale i contribuenti potranno effettuare le operazioni relative al servizio, in orario analogo a quello degli Uffici Pubblici Comunali.

Art. 13
CONTROVERSIE

Qualsiasi questione interpretativa o vertenza dovesse insorgere tra Amministrazione e Ditta concessionaria in ordine alle norme del presente contratto, dovrà essere deferita al giudice civile o amministrativo nella cui competenza territoriale è ricompresa l'Amministrazione appaltante. È esclusa al riguardo la competenza arbitrale.

Art. 14
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

A norma dell'art. 57, comma 5, lettera b), D. Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione comunale potrà richiedere alla Società aggiudicataria, durante il periodo contrattuale di gestione dei servizi oggetto del presente affidamento, prestazioni aggiuntive o estensioni di altri servizi, per il conseguimento del pubblico interesse in materia di entrate, concordandone i termini e le condizioni contrattuali.

Art. 15
VARIAZIONI E RECESSO

Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche di legge i servizi oggetto della presente concessione mutino la loro consistenza e non vengano più affidati in concessione, l'Amministrazione comunale ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto dallo stesso.

Art. 16
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 per assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora il concessionario non assolva agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010, il relativo contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

Art. 17
NORME FINALI

Tutte le spese di contratto inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del Concessionario. Nessuna clausola contrattuale, in contrasto con il presente Capitolato, avrà efficacia se non preventivamente approvata dal Comune di Casale Corte Cerro previa comunicazione scritta al Concessionario che potrà chiedere la revisione delle condizioni che hanno formato oggetto della concessione in appalto ove aggravanti gli oneri di Capitolato. Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato valgono, ove compatibili, le norme vigenti in materia, quelle civilistiche e contrattuali.